

**Accordo quadro tra la Regione Lazio e le parti sociali regionali
sui criteri di utilizzo per l'anno 2011 degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio**

La Regione Lazio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'accordo.

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

visto l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;

visti i successivi e conseguenti accordi fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali degli anni 2009 e 2010 per l'assegnazione di risorse finalizzate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;

considerato che l'articolo 6 degli accordi bilaterali fra Regione e Ministero riconduce ad accordi quadro "stipulati sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie" la definizione in ambito regionale dei termini attraverso i quali gestire gli ammortizzatori in deroga;

visto l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Lazio ed organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010";

vista la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2010, prot. 14/27885 con cui si comunica che le Regioni possono utilizzare le risorse finanziarie residue dai fondi stanziati nel 2010 anche per il 2011;

visto l'art. 1, commi 30 e 31 della Legge di Stabilità 2011;

Considerato che il 29 dicembre 2010 fra la Regione Lazio e le parti sociali è stato raggiunto un accordo quadro regionale per l'utilizzo in via transitoria degli ammortizzatori in deroga nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2011;

ritenuto necessario adottare, sulla base, dell'intesa fra Governo e Regioni/PA un accordo quadro con le parti sociali finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per il 2011;

PREMESSO CHE

1. l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga ha previsto soluzioni efficaci per l'accesso agli ammortizzatori in deroga correlati a strumenti di politica attiva del lavoro, ed è conseguentemente necessario prevedere per tutto il 2011 una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da sospensioni e cessazioni dell'attività produttiva, con interventi che, confermando quanto previsto nell'Accordo quadro del 29 dicembre 2010, siano connotati dai seguenti indirizzi:
- a. orientamento alla ricollocazione dei lavoratori espulsi ed alla qualificazione dei lavoratori interessati da sospensioni, attraverso le misure regionali di politica attiva del lavoro, a partire da quelle direttamente connesse alla corresponsione delle indennità;
 - b. concorso delle risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), rispetto agli interventi di sostegno al reddito ed alle politiche attive del lavoro, secondo modalità da definire fra le parti coinvolte, anche nell'ambito degli accordi settoriali della successiva lettera d.;
 - c. verifica, attraverso eventuali accordi integrativi, della possibilità di integrazione o interrelazione fra le risorse pubbliche della lettera b. e risorse private (imprese, Enti bilaterali, Fondi interprofessionali), con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro;
 - d. adozione degli accordi aziendali con le parti sociali e delle successive procedure di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sulla base dei seguenti criteri:
 - i. utilizzo degli strumenti in deroga esclusivamente per le fattispecie che non possono usufruire di altri ammortizzatori o di istituti di sostegno al reddito;
 - ii. possibilità di adozione di accordi quadro integrativi per valorizzare le specificità presenti nel sistema produttivo e responsabilizzare le parti coinvolte, anche in riferimento all'impiego di strumenti di carattere paritetico, privato etc;
 - iii. estensione fino al 31 dicembre 2011 degli accordi aziendali relativi a periodi compresi fra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2011;
l'estensione può operare e risulta legittima allorché assunta mediante intese fra le parti private precedentemente coinvolte e coerente con le disposizioni di questo Accordo quadro (al quale è allegato un modello di accordo aziendale di riferimento per la stipula delle intese di estensione);
l'efficacia degli accordi aziendali di questo punto è subordinata alla loro comunicazione alla Regione;
 - e. adozione di prassi operative dirette a:
 - i. promuovere la reale disponibilità di misure di politica attiva del lavoro congrue rispetto ai fabbisogni di lavoratori ed imprese ed efficaci nei processi di riqualificazione/riconversione;
 - ii. assicurare l'accettazione e la partecipazione delle offerte di politica attiva da parte dei lavoratori;
 - iii. esercitare azioni di verifica sul corretto utilizzo da parte di imprese e lavoratori degli ammortizzatori concessi, anche mediante la cooperazione istituzionale con INPS, DRL, Nuclei Ispettivi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

2. è necessario valorizzare il ruolo delle parti sociali nella complessiva attuazione dell'Accordo;
3. questo Accordo Quadro definisce i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio dal 1 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011

LE PARTI CONVENGONO

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA)

1. L'integrazione salariale costituita da CIG in deroga è consentita:
 - a. a fronte del riscontro dell'impossibilità di utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria;
 - b. per i lavoratori
 - b.1. occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio
 - b.2. dipendenti da imprese di ogni settore, da studi professionali, nonché da altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico;
 - b.3. con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in qualità di operai, impiegati, quadri, ivi inclusi i soci lavoratori delle imprese cooperative compresi quelli in regime ex DPR 602/72,
 - b.4. apprendisti (quando siano gli unici dipendenti ovvero quando altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga)
 - b.5. lavoratori somministrati, quando anche altri lavoratori della stessa unità operativa della società utilizzatrice siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
 - b.6. con contratto di inserimento;
 - b.7. lavoranti a domicilio monocommessa.
 - c. in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente, considerato che per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro.
 - d. a seguito dell'adozione di accordi con datori di lavoro costituiti da imprese di ogni settore, da studi professionali, nonché da altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. L'adozione di nuovi accordi che proseguano intese precedentemente raggiunte è subordinata alla messa a disposizione alla Regione dei dati relativi al reale utilizzo degli ammortizzatori.
2. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi, per l'anno 2011, alla CIG in deroga fino alla scadenza del contratto in corso.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
REC
3

3. Nel caso di estensioni le Parti sociali e i datori di lavoro sottoscrittori di accordi aziendali si impegnano all'adozione di soluzioni dirette a ridurre di una percentuale pari almeno al 10% il monte ore utilizzato a seguito degli accordi assunti nel 2010 (questa previsione non opera a fronte di accordi aziendali che già hanno ottemperato a questo criteri con gli accordi relativi al periodo 1 gennaio - 31 marzo 2011).
4. I trattamenti di CIG in deroga sono concessi:
- a. a fronte dell'adozione dell'accordo aziendale, che, nel caso di estensione fino al 31 dicembre 2011 degli accordi aziendali relativi a periodi compresi fra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2011, dovrà avvenire secondo le modalità previste al punto 1.d.iii delle premesse;
 - b. a seguito della domanda inviata dall'azienda secondo le procedure on line definite dalla Regione,
 - c. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio
 - d. nei limiti dei massimali definiti dall'INPS;
 - e. per non più di 40 ore settimanali per ogni lavoratore;
 - f. limitatamente alla disponibilità delle risorse per la copertura finanziaria dei trattamenti
5. I datori di lavoro ammessi alla cassa integrazione in deroga comunicano mensilmente alla Regione il quadro dell'effettivo utilizzo dei trattamenti concessi (o richiesti, qualora il provvedimento di autorizzazione non sia ancora stato formalizzato o previsto dagli accordi, nei casi in cui non sia ancora stata avanzata la richiesta).
6. Gli accordi precisano:
- a. piani di gestione e riequilibrio del personale in CIG, che, come previsto al punto 5. dell'Accordo Quadro del 29/12/2010, deve tendere ad individuare possibili soluzioni volte a ridurre il monte ore di Cig in deroga utilizzabile;
 - b. indicazioni sul quadro di politiche attive del lavoro utilizzabili

B. MOBILITÀ IN DEROGA

1. Il sostegno al reddito costituito dalla Mobilità in deroga è consentito:
- a. a fronte del riscontro dell'impossibilità di utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria;
 - b. per i lavoratori
 - b.1. occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio
 - b.2. dipendenti da imprese di ogni settore, da studi professionali, nonché da altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I lavoratori che siano entrati in mobilità in deroga nel 2010 provenienti da mobilità ordinaria potranno proseguire la mobilità in deroga solo se in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d),.

6. I trattamenti di mobilità in deroga sono concessi secondo le modalità precisate di seguito:
- a) nel caso di licenziamenti di personale addetto a società non beneficiarie di ammortizzatori in legislazione ordinaria e non tenute all'attivazione delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991, la società dovrà formulare una richiesta di incontro alla Regione Lazio e per conoscenza alle organizzazioni sindacali di categoria finalizzata alla sottoscrizione di apposito accordo
 - b) nel caso di proroga della mobilità in deroga le organizzazioni sindacali, a seguito del riscontro della permanenza dello stato di non occupazione, devono formulare una richiesta di incontro alla Regione Lazio, finalizzata alla sottoscrizione di apposito accordo.

Successivamente alla sottoscrizione degli accordi delle lettere a) e b) va presentata apposita istanza (aziende o OO.SS).

La concessione avviene:

- a. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio
- b. nei limiti dei massimali definiti dall'INPS;
- c. limitatamente alla disponibilità delle risorse per la copertura finanziaria dei trattamenti

Le Parti convengono di realizzare immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Accordo quadro tavoli tecnici diretti a precisare ed eventualmente a semplificare ed adeguare le procedure di questo punto

7. Gli accordi danno indicazioni sul quadro di politiche attive del lavoro utilizzabili.

3. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga destinatari di questo Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n.2.

A questo fine possono essere utilizzati gli interventi, cofinanziati dal FSE, organizzati sulla base di specifiche disposizioni regionali, o comunque, coerenti con questo Accordo quadro, ivi comprese azioni di carattere aziendale. Sarà verificata la possibilità di interrelazione e cofinanziamento fra le risorse pubbliche e risorse private (Fondi interprofessionali, Enti bilaterali etc.) per realizzare l'offerta integrata di politiche attive del lavoro.

Resta fermo che le iniziative di politica attiva cofinanziata dal privato saranno ricondotte ad una programmazione condivisa con i soggetti responsabili dei relativi fondi.

[Handwritten signatures and initials]

Le attività così organizzate saranno ispirate a soluzioni dirette ad agevolare l'utilizzo degli strumenti del presente accordo. Le attività cofinanziate dal privato saranno rivolte alle aziende che hanno aderito ai Fondi.

Si conviene di realizzare un tavolo di confronto sull'organizzazione delle politiche attive e delle politiche di sviluppo locale coerenti con le finalità dell'accordo.

4. VERIFICHE

Le parti si impegnano a monitorare costantemente l'andamento dell'Accordo Quadro in relazione all'andamento congiunturale ed al suo impatto sul territorio, anche in ordine alle finanziamenti che dovranno essere resi disponibili sulla base dell'Accordo nazionale.

In questo ambito il concorso finanziari della Regione sarà contenuto nei limiti delle previsioni della tabella 2 allegata all'Intesa dell'8 Aprile 2009 attuativa dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio del 2009.

Roma, il 31 marzo 2011

Regione Lazio - Assessore regionale Mariella Zezza

CGIL di Roma e Lazio

CISL Lazio

UIL Roma e Lazio

UGL Roma e Lazio

CNA Lazio

Confcommercio Lazio

Legacoop Lazio

Confcooperative Lazio

Federlazio

Confindustria Lazio

Unindustria ~~Emilia~~

ALLEGATO:

Modello di intesa sindacale per l'estensione degli accordi aziendali di CIG in deroga relativi al periodo 1 aprile -31 dicembre 2011

NOTA sui flussi e tempi per l'accesso agli ammortizzatori

A. Estensioni (Modalità da utilizzare per l'estensione temporale di accordi relativi al periodo 1 aprile - 31 dicembre 2011 che non presentino variazioni incrementali rispetto a questi)

1. Accordo sindacale fra OO.SS. ed azienda secondo le disposizioni dell'accordo quadro e in coerenza con il modello regionale
2. Comunicazione alla Regione (non serve autorizzazione)
3. domanda *on line* entro 20 giorni dall'adozione dell'accordo
4. Presentazione dei lavoratori ai CPI entro 5 giorni dalla comunicazione *on line*

B. Prime concessioni (Modalità da utilizzare per nuovi accordi e per tutti gli accordi che non rientrano nella modalità A)

1. Accordo sindacale con la Regione
2. Domanda *on line*
 - b. entro 20 giorni dalla sospensione se questa è antecedente all'accordo
 - c. entro 10 giorni dalla sospensione se questa è successiva all'accordo
3. Presentazione dei lavoratori ai CPI entro 5 giorni dalla comunicazione *on line*

Il settore della Sanità è, comunque, ricondotto ad accordi sindacali con la Regione, in ragione delle specificità connesse alle innovazioni normative che lo coinvolgono.